

Proposta di legge

“Disposizioni straordinarie in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani”

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti), ed in particolare l'articolo 27;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 27 della l.r. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l.r. 69/2011 approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;

2. l'articolo 27 della l.r. 25/1998 prevede l'approvazione da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del piano di ambito con le modalità e i contenuti ivi previsti;

3. l'articolo 26 della l.r. 61/2014, contiene, a seguito della soppressione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, una specifica disciplina transitoria sugli atti di pianificazione che prevede in particolare:

- l'adeguamento del piano regionale ai nuovi contenuti introdotti dalla l.r. 61/2014 all'art. 9 della l.r. 25/1998, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della l.r. 61/2014 medesima;

- la validità ed efficacia dei piani interprovinciali già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 e la possibilità, per i piani interprovinciali solo adottati a tale data, di essere approvati secondo la normativa previgente;

- la validità ed efficacia dei piani provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 fino alla approvazione dei piani interprovinciali che a tale data risultano essere solo adottati ma non ancora approvati o, in mancanza di piani interprovinciali adottati, fino all'adeguamento del piano regionale;

- l'approvazione dei nuovi piani di ambito entro 180 giorni dall'adeguamento del piano regionale;

- la validità ed efficacia dei piani di ambito già approvati alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2014 o in mancanza dei piani straordinari esistenti a tale data, fino all'approvazione del nuovo piano di ambito

4. che con deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 2017, n. 22 è stata adottata la modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui alla deliberazione del Consiglio regionale

18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio") per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti;

5. considerato che la modifica di piano adottata, come esplicitato negli atti in corso di approvazione, non costituisce adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della l.r. 61/2014 ma adeguamento specifico e limitato a esigenze sopravvenute;

6. che le disposizioni regionali non prevedono una specifica disciplina per la modifica dei piani straordinari e di ambito in caso di modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti approvate prima dell'adeguamento di cui all'articolo 26, comma 2 della l.r. 61/2014

7. è necessario prevedere una specifica disciplina per consentire l'adeguamento, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione della modifica di piano regionale adottato con del.c.r 22/2017, dei piani straordinari e di ambito;

Art. 1

Modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Le modifiche al piano regionale di gestione dei rifiuti, approvate con la deliberazione del Consiglio regionale _____ 2017, n. __ () comportano variazione automatica del piano straordinario dell'ATO Toscana Costa e del piano di ambito dell'ATO Toscana Centro e sono recepite, con propria deliberazione, dalle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani.

2. Le modifiche del piano straordinario e del piano di ambito di cui al comma 1 acquistano efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso della deliberazione della rispettiva autorità sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), con le modalità e secondo quanto previsto all'articolo 26 bis, commi 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.).

3. L'avviso di cui al comma 2 contiene l'indicazione del sito istituzionale su cui i piani modificati ai sensi del presente articolo sono consultabili.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.